



DELIBERAZIONE N. 67 DEL 15 giugno 2011

DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE PER LA FRUIZIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO

ANNO 2011 - RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 9 FEBBRAIO 2011

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il d.P.C.M. in data 16 marzo 2011 di proroga del suddetto incarico;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.m. del 16 dicembre 1999, come modificato dal d.m. del 21 febbraio 2006, il quale, nell'art. 4, comma 1, stabilisce che: "Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle gare e delle esibizioni è distribuito dall'UNIRE, previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta";

ATTESO che il citato art. 4, al comma 2, prevede che "Il canone per la fruizione del servizio è stabilito annualmente dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali";

VISTA la deliberazione n. 13 del 9 febbraio 2011 con la quale si è provveduto alla quantificazione del canone dovuto dai soggetti fruitori del segnale televisivo per l'anno 2011;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. n. 8155 del 5 maggio 2011, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alla determinazione del canone per la fruizione del segnale televisivo da parte dei concessionari per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica d'agenzia;

RILEVATO che, per un mero errore materiale, nella relazione tecnica dell'Ing. Mangiamiele, recepita con la deliberazione n. 13 del 9 febbraio 2011, il predetto canone è stato quantificato in € 815,96. al netto dell'IVA, in luogo di €1.478,04, al netto dell'IVA;

VISTA la nota in data 17 giugno 2011 con la quale l'Ing. Mangiamiele ha rettificato la tabella dei canoni 2011 allegata alla relazione tecnica sopra richiamata,

DELIBERA

di rettificare la deliberazione commissariale n. 13 del 9 febbraio 2011 sostituendo la lettera A, del deliberato come segue:



A) concessionari per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica d'agenzia: € 1.478,04.

La presente deliberazione è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della prescritta approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE